



COMUNE DI TRESIVIO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
OBBLIGHI DEI
PROPRIETARI DI CANI
E RELATIVE SANZIONI

In vigore dal 18.07.2007 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.06.2007

INDICE

- Articolo 1** **Oggetto del regolamento.**
- Articolo 2** **Ambito d'applicazione e definizioni.**
- Articolo 3** **Raccolta delle deiezioni.**
- Articolo 4** **Museruole e guinzagli.**
- Articolo 5** **Cani vaganti.**
- Articolo 6** **Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati.**
- Articolo 7** **Allevamento.**
- Articolo 8** **Altri divieti ai possessori e detentori di cani.**
- Articolo 9** **Tipologia di cani soggetti a particolari prescrizioni.**
- Articolo 10** **Misure per la tutela dall'aggressività esaltata dei cani.**
- Articolo 11** **Censimento locale dei cani morsicatori, con aggressività non controllata e con aggressività esaltata.**
- Articolo 12** **Anagrafe canina e microchip.**
- Articolo 13** **Norme di chiusura.**
- Articolo 14** **Vigilanza.**
- Articolo 15** **Entrata in vigore.**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2 Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.
3. Sono considerate aree pubbliche, aperte al pubblico e d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

Art. 3 Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree di cui al comma 3 dell'art. 2 i proprietari, possessori e i detentori di cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00, oltre all'asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4 Museruole e guinzagli

1. Quando si trovano sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 2, i proprietari, possessori e i detentori di cani sono sempre tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e pertanto ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e ad applicare la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
3. I proprietari, possessori e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti e non udenti, addestrati come cani guida.
5. Sono esentati dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, i cani utilizzati per l'esercizio venatorio e i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.

Art. 5 Cani vaganti

1. I proprietari, possessori e i detentori di cani sono tenuti ad evitare che i propri cani vaghino sul territorio comunale non accompagnati da alcuna persona.
2. Ai cani vaganti si applica la disciplina di cui all'art. 8 della L.R. 16/2006, se risultanti smarriti. Qualora gli stessi siano stati abbandonati si rinvia all'applicazione dell'art. 5, comma 1, della Legge 281/91.
3. Salvo che l'ipotesi non rientri nella fattispecie dell'abbandono di animale custodito nella propria abitazione, specificatamente sanzionato all'art. 5, comma 1, della Legge 281/91, il proprietario, possessore o detentore del cane che risulti vagante, ma che non sia stato abbandonato volontariamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
4. Solo fornendo la segnalazione di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 16/2006, prima che il cane venga catturato, il proprietario, possessore e detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 5 per avere lasciato vagare il cane, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali sanzionato ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Art.6 Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Nel caso di detenzione o possesso di cane munito di catena è sempre necessario che vi sia una recinzione perimetrale idonea a scongiurare l'eventuale fuga dell'animale, salvo che non si osservino le prescrizioni più restrittive dei commi 3 e 4 del presente articolo.
6. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura non inferiore a tre metri oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
7. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo devono essere tenuti ad una distanza che consenta all'animale di raggiungerli agevolmente.
8. In ogni caso i cani alla catena non devono poter raggiungere, con i denti ed in autonomia, un'area pubblica, di uso pubblico, aperte al pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, museruola e catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi. In ogni caso il proprietario, possessore ed il detentore di cani deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
10. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00. In caso di più di due violazioni nel corso di un anno, il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento del cane presso il canile di competenza, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/possessore/detentore dello stesso.
11. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 7 Allevamento

1. Per allevamento di cani deve intendersi la struttura nella quale sono ospitati un minimo di tre animali, in tutto o in parte non sterilizzati.
2. L'allevamento è soggetto alla disciplina di cui al capitolo I del Regolamento Locale d'Igiene, approvato con delibera del Direttore Generale n. 833 del 29.04.1998.

Art. 8 Altri divieti ai possessori e detentori di cani

1. Oltre ai divieti di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 a carico dei proprietari, possessori e dei detentori di cani sono previsti i divieti di cui al presente articolo.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e aperte al pubblico, i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con il proprietario, possessore e il detentore di cani che guida un veicolo a motore.
5. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.100,00 a €. 300,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €.500,00.

Art. 9 Tipologia di cani soggetti a particolari prescrizioni

1. All'interno della specie animale destinataria del presente regolamento, una disciplina apposita viene prescritta per:
 - a) i cani morsicatori, cioè i cani che hanno provocato lesioni a persone o ad altri animali;
 - b) i cani con aggressività non controllata, di cui all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006;
 - c) i cani con aggressività esaltata, di cui alla definizione all'art. 1 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006.

Art. 10 Misure per la tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali. In particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale n. 12/2006, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 600,00.

Art. 11 Censimento locale dei cani morsicatori, con aggressività non controllata e con aggressività esaltata

1. Il comune invia senza ritardo, ai servizi veterinari ed agli organi di polizia l'elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 8 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. Il servizio veterinario, in qualità di autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl, potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte

- a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari, possessori e detentori di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 12 Anagrafe canina e microchip

1. Nel Comune di Tresivio è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina, presso l'Ufficio di Polizia Locale.
2. I proprietari, possessori o detentori di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'Anagrafe Canina istituita presso gli uffici comunali ai sensi della normativa vigente. (L.R. n. 16 del 20 luglio 2006)
3. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip.
4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati all'anagrafe canina comunale entro 15 giorni dall'evento.
5. L'anagrafe canina comunale provvederà alle successive comunicazioni all'ASL.
6. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 13 Norme di chiusura

1. Gli agenti di Polizia Locale ogni sei mesi redigono ed aggiornano l'elenco dei possessori dei cani individuati all'articolo 7 ed effettuano periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative previste:
 - regolamento Locale d'Igiene;
 - regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/2/1954;
 - legge della Regione Lombardia n. 30 del 9 settembre 1987;
 - legge Regione Lombardia n. 34/1988;
 - legge n. 281 del 14 agosto 1991;
 - legge n. 189 del 20.07.2004;
 - ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004;
 - ordinanza del Ministero della Salute n. 16 del 12 dicembre 2006;
 - D.M. 23.03.2007;
 - dal Codice Civile;
 - dal Codice Penale.

Art. 14 Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.
2. Per l'esercizio dell'attività di controllo in materia, l'amministrazione comunale può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'art.19 della L.R. 16 del 20 luglio 2006, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione prevista dall'art. 75 del vigente Statuto comunale.